




C.A.P. 84020

e-mail: info@comune.oliveto-citra.sa.it

COMUNE DI OLIVETO CITRA



Provincia di Salerno



REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO NOTIFICHE

Sommario

- Articolo 1 – Servizio notifiche
- Articolo 2 - Gestione del servizio
- Articolo 3 -Rimborso
- Articolo 4 - Modalità di pagamento
- Articolo 5 - Destinazione dei rimborsi
- Articolo 6 - Reciprocità ed eccezioni
- Articolo 7 - Entrata in vigore

Art. 1

SERVIZIO NOTIFICHE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche svolto dal Comune di Oliveto Citra per conto di altri Enti.
2. Il servizio viene curato dai messi comunali, che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. I messi comunali provvedono ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale.
2. La notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria indicati dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto dal citato articolo 14 al comma 2.
3. Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza o gli atti da notificare pervengono entro quattro giorni dalla scadenza, i messi provvedono alle notifiche entro cinque giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del comune.

Art. 3

RIMBORSO

1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto un rimborso di € 5,16 (£ 10.000) = così come determinato con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 14 marzo 2000, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile.
- Detta somma è aggiornata ogni tre anni in virtù di apposito Decreto Ministeriale.
2. La somma di cui al precedente articolo compensa le spese vive affrontate dai messi, quali spese postali, nonché il costo orario del servizio.
3. Al fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio e per consentire alla giunta comunale di procedere agli aggiornamenti di cui al successivo comma 4, i messi sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali affrontate a questo fine, sia le ore dedicate.
4. Detta somma può essere aggiornata , a seguito di Decreto Ministeriale di cui al punto 1) dalla Giunta Comunale con propria deliberazione che, una volta diventata esecutiva, modifica l'importo indicato al punto 1 del presente articolo.
5. Qualora la richiesta non sia corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento, o lo stesso sia inferiore a quanto effettivamente dovuto, la notifica sarà eseguita ugualmente con riserva di avvalersi giudizialmente nei confronti dell'Ente richiedente.
6. Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a Imposta sul valore aggiunto.

7. Il Responsabile del servizio provvede a trasmettere il presente regolamento e, successivamente, le deliberazioni di aggiornamento del rimborso, alle amministrazioni richiedenti le notifiche.

Art. 4

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta presso la Tesoreria Comunale oppure sul conto corrente postale n. 15315849 (1) utilizzando i bollettini postali trasmessi a cura dell'ufficio messi.

- L'accertamento delle entrate viene effettuato a cura dell'ufficio ragioneria, cui i messi comunali trasmettono ogni sei mesi l'elenco delle notifiche effettuate per conto di altre amministrazioni, con l'indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna notifica effettuata.
- I messi sono tenuti ad effettuare le notifiche anche se l'amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via preventiva. In tal caso l'ufficio dei messi comunali trasmette richiesta di pagamento delle somme accertate all'ente richiedente, con invito ad adempiere entro un termine di almeno 15 giorni.

Art. 5

DESTINAZIONE DEI RIMBORSI

I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al Bilancio comunale.

1. L'attività di notifica per conto di altre amministrazioni è oggetto, annualmente, di apposito progetto finalizzato per l'ufficio messi, così da incentivare l'attività da loro prestata. La verifica positiva dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione del servizio, nel rispetto del presente regolamento, consentel'erogazione del compenso incentivante.

Art. 6

RECIPROCITA' ED ECCEZIONI

1. Non si applica il rimborso spese nei confronti delle altre amministrazioni comunali che, a loro volta e previo accordo, esentino dal rimborso il servizio di notifiche di atti nell'interesse del Comune di Oliveto Citra.
2. Il comune di Oliveto Citra si fa promotore di intese con tutti i comuni della provincia, affinché sia adottata da tutti la condizione di reciprocità.
3. Sono, inoltre, esentate dal pagamento le Amministrazioni pubbliche con riguardo ai provvedimenti emessi nell'esclusivo interesse del Comune di Oliveto Citra, in quanto destinatario dei proventi e per le notificazioni che devono per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena di nullità, purchè nella richiesta di notifica siano richiamate o citate la disposizioni di legge invocate.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, adottato a termine dell'art. 29 dello Statuto del Comune, entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi, da effettuarsi a seguito dell'esecutività della delibera di adozione.